

DECISIONE (UE) 2023/1051 DEL CONSIGLIO**del 22 maggio 2023****recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») è un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'accordo di Lisbona crea un'Unione particolare («Unione particolare») nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale. Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Le sue parti contraenti («parti») devono proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dal ricevimento della notifica della domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione.
- (2) Sette Stati membri sono parti dell'accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia. L'Unione stessa non è parte contraente dell'accordo di Lisbona, in quanto solo i paesi possono aderirvi.
- (3) A seguito di una revisione dell'accordo di Lisbona, il 20 maggio 2015 la conferenza diplomatica dell'OMPI ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽¹⁾ («atto di Ginevra»). L'atto di Ginevra estende la protezione delle denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche e consente alle organizzazioni intergovernative di divenirne parti.
- (4) Nella sua sentenza del 25 ottobre 2017 ⁽²⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») ha statuito che la negoziazione dell'atto di Ginevra rientrava nella competenza esclusiva che l'articolo 3, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall'articolo 207, paragrafo 1, TFUE.
- (5) Il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra sulla base dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Alla luce della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la negoziazione dell'atto di Ginevra, tale proposta prevedeva che solo l'Unione aderisse a tale atto.

⁽¹⁾ GUL 271 del 24.10.2019, pag. 15.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, *Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto)*, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.

